



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 136 – 15 settembre 2022

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Sez. un. sent. n. 30046 del 23 giugno 2022 (dep. 29 luglio 2022), Presidente Bricchetti, Relatore Aprile.

Prescrizione - Termine minimo - Recidiva specifica - Aumento di pena - Limite massimo previsto dall'art. 99, comma sesto, cod. pen. - Rilevanza - Esclusione.

Il limite all'aumento di cui alla previsione dell'art. 99, comma sesto, cod. pen.:

- non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, come prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale;
- non influisce sui termini di prescrizione determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge n. 251 del 2005

È stato così composto il contrasto interpretativo in ordine alla possibilità che la recidiva aggravata e quella reiterata mantengano lo *status* di circostanze aggravanti a effetto speciale anche nelle ipotesi in cui l'aumento sanzionatorio, in base alla regola di cui all'art. 99, comma 6 c.p., sia circoscritto entro un terzo della pena prevista per il delitto non colposo contestato al recidivo e l'incidenza sulla determinazione del termine di prescrizione.

Invero, secondo un primo indirizzo ermeneutico (cfr. Cass., Sez. V pen., 24 settembre 2019 (dep. 29 ottobre 2019), n. 44099, *in C.E.D. Cass.* n. 277607; Sez. VI pen., 7 luglio 2015 (dep. 29 dicembre 2015), n. 51049, *ivi*, n. 2657079, il sesto comma dell'art. 99 c.p. inciderebbe esclusivamente *quoad poenam*, senza interferire sulla qualifica astratta della recidiva. Ossia non altererebbe la natura della recidiva come circostanza a effetto speciale. Aumentando, così, il termine di prescrizione.

Questo orientamento si fonda sull'assunto secondo il quale, nei casi di concorso tra circostanze a effetto speciale, se la seconda circostanza produce un aumento inferiore al terzo o addirittura nullo, mantiene comunque la propria qualifica. La circostanza – in base all'art. 63 comma 4 c.p. – resta ad effetto speciale anche se, in concreto, non viene applicata perché ritenuta meno grave (cfr. Cass., Sez. V sez. pen., 24 settembre 2019, n. 44099, *cit.*, in cui si sostiene che «*ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63 comma 4 c.p. per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986-01). Il limite di un terzo derivante dall'applicazione di altra e più grave circostanza ad effetto speciale non fa venir meno la natura di circostanza ad effetto speciale della circostanza meno grave*»).

In base a tale indirizzo, la recidiva, pertanto, non perderebbe il proprio inquadramento giuridico, ma il termine di prescrizione andrebbe aumentato della frazione corrispondente all'incremento della pena nel caso concreto (cfr. Cass, I Sez. pen., 20 settembre 2019 (dep. 28 novembre 2019), n. 48428).

Soluzione, peraltro, da circoscrivere al computo del termine-base di cui all'art. 157 c.p., senza incidere, altresì, sulla previsione di cui all'art. 161 comma 2 c.p., la cui estensione *«deve essere calcolata "in ogni caso" in cui l'interruzione sia riferita ad un reato aggravato dalla recidiva qualificata ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 99 c.p.»* (cfr. Cass., Sez. VI pen., 7 luglio 2015, n. 51049, cit.)

Secondo un opposto indirizzo interpretativo, la limitazione di cui all'art. 99 comma 6 c.p., sembrerebbe invece, sottrarre alla recidiva la qualifica di circostanza ad effetto speciale nelle ipotesi in cui l'aumento concreto della pena non consenta il superamento della soglia di un terzo del limite edittale del reato contestato al recidivo (cfr. Cass., Sez. III pen., 3 novembre 2020 (dep. 9 dicembre 2020), n. 34949, in *C.E.D. Cass.* n. 280504). All'uopo evidenziando come l'applicazione della regola di cui all'art. 63 c.p. porti a riconoscere che *«sono circostanze aggravanti ad effetto speciale solo quelle che determinano un aumento della pena superiore ad un terzo»* (cfr. Cass., Sez. III pen., 17 dicembre 2020 (dep. 24 febbraio 2021), n. 7138).

Tale tesi si conforma al principio stabilito dalle Sezioni Unite nel 2017 (cfr. Sez. un., 9 giugno 2017 (ud. 27 aprile 2017), n. 28953, in *C.E.D. Cass.* n. 269784. Nonché più di recente, si veda Cass., Sez. VI pen., 7 novembre 2019 (dep. 27 dicembre 2019), n. 52011, *ivi*, n. 27855, in cui si sottolinea che il cumulo giuridico delle pene di cui all'art. 63, comma 4, c.p. *«non opera in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale ed aggravanti indipendenti, potendo queste ultime essere assimilate a quelle ad effetto speciale solo allorché comportino un aumento superiore ad un terzo»*).

Ne discende che, non potendosi produrre un aumento superiore a un terzo, la recidiva verrebbe depauperata della sua qualifica di circostanza aggravante a effetto speciale, con ricadute sul calcolo del termine prescrizione, che non avrebbe incrementi.

L'ordinanza di remissione n. 4439, emessa dalla Sez. II pen., il 14 dicembre 2021 (dep. 8 febbraio 2022), con cui il contrasto ermeneutico è stato sottoposto alle Sezioni unite, non ha optato per alcuno di tali indirizzi, evidenziando, piuttosto, come la correlazione tra prescrizione e sanzione sarebbe *«giustificata semplicemente dal fatto che il tempo di prescrizione dipende dalla gravità del reato, espressa, in modo simbolico ma efficace, dalla entità della sanzione»*; quest'ultima, inoltre, *rileverebbe «nella sua dimensione astratta» e «non certo in quella concreta determinata dalla mediazione valutativa dei giudici, che hanno quantificato le sanzioni inflitte al recidivo con le precedenti condanne»*.

Il divario tra gli istituti *de quibus* emergerebbe viepiù dalla loro *«differente proiezione finalistica»*, atteso, che mentre *«la prescrizione è finalizzata a stabilire, in via generale ed astratta, quale sia il tempo durante il quale lo Stato*

conserva l'interesse a perseguire le condotte penalmente rilevanti», le «regole che pertengono allo statuto della sanzione», di contro, avrebbero «il diverso scopo di adeguare la pena alla gravità concreta della condotta».

La soluzione prospettata alle Sezioni Unite, pertanto, limitava il temperamento di cui all'art. 99, comma 6, c.p. alla sanzione, senza estenderla anche alla prescrizione.

Del resto, si è osservato, per *«tarare il tempo per prescrivere sul quantum della pena specificamente inflitto con le precedenti condanne»* determinerebbe una *«individualizzazione del tempo di prescrizione, ontologicamente incompatibile con la sua natura di elemento “di struttura” del reato».*

Al riguardo, si è sottolineata la natura sostanziale della prescrizione, con assoggettamento della stessa al principio di legalità ed ai suoi corollari. Ragione per cui la necessità di salvaguardare i requisiti di *«generalità, astrattezza e prevedibilità»* della norma impedirebbe di attribuire *«rilevanza alla quantificazione concreta della pena inflitta, né al procedimento in cui viene riconosciuta la circostanza, né nei precedenti processi che segnano il percorso criminale del recidivo».*

La “specificità” del *quantum* della condanna mal si concilierebbe, invero, sul fronte della prescrizione, ai requisiti delle norme sostanziali penali, che *«devono essere generali, ovvero indipendenti da mediazioni processuali, ontologicamente individuali».*

Sostenere l'*«allineamento tra sanzione inflitta in concreto e determinazione del termine di prescrizione»*, comporterebbe la lesione del principio di legalità.

Nondimeno, l'aumento massimo del termine di prescrizione, derivante dalla sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, dovrebbe computarsi *«al netto del temperamento sanzionatorio previsto dall'art. 99 comma 6 cod. pen.»*, risolvendosi nell'irrilevanza delle *«valutazioni giudiziali, concrete ed individuali»* sull'aumento del termine (cfr. Cass., Sez. VI pen., 14 maggio 2019 (dep. 29 maggio 2019), n. 23831, in *C.E.D. Cass.* n. 275986; Sez. II pen., 3 ottobre 2013 (dep. 26 novembre 2013), n. 47028, *ivi*, n. 257520; Sez. II. pen., 10 maggio 2012 (dep. 31 luglio 2012), n. 31065, *ivi*, n. 253525).

Peraltro, a conferma dell'assunto, si segnala come l'art. 161 comma 2 c.p., nel disciplinare l'interruzione della prescrizione, richiami espressamente soltanto i commi 2 e 4 dell'art. 99 c.p., in cui le estensioni del termine della metà e dei due terzi, rispettivamente previste nei predetti casi, sono previste in modo fisso, senza risentire della pena applicabile in concreto.

La Sezione rimettente addivene così a sostenere che proprio l'osservanza del principio di legalità comporti che l'aumento del termine per i reati aggravati dalla recidiva qualificata sia *«quello “tipico e generale” indicato dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 99 cod. pen. e non certo quello, “specifico e individuale”, correlato alla quantificazione delle sanzioni già inflitte al recidivo all'esito di precedenti giudizi»*

QUESTIONI PENDENTI

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sentenza 8 marzo 2022 – 13 settembre 2022 n. 33548 – Pres. Ciampi – Rel. Esposito.](#)

Colpa – Art. 43 c.p. – Posizione di garanzia – Accertamento elemento psicologico del reato – Necessità.

L'assunzione di una determinata carica, che comporti l'acquisizione di una posizione di garanzia, implica l'accertamento della sussistenza della concreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola violata, valutando la situazione di fatto in cui ha operato. In particolare, occorre stabilire tempi e modi di apprensione delle informazioni connesse al ruolo svolto in ordine al giudizio sull'esigibilità del comportamento dovuto, circostanza indispensabile per fondare uno specifico rimprovero per un atteggiamento antidoveroso della volontà. Diversamente opinando, infatti, si porrebbe in capo al datore di lavoro un'inaccettabile responsabilità penale di posizione, tale da sconfinare in responsabilità oggettiva, in luogo di una invece fondata sull'esigibilità del comportamento dovuto.

[Sez. III sent. 1° luglio 2022 – 12 settembre 2022 n. 33542, Pres. Andreazza, Rel. Socci.](#)

Continuazione - Identità del disegno criminoso – Accertamento.

In tema di continuazione, l'interruzione del disegno criminoso, del quale si assume che più fatti costituiscono espressione, va accertata in concreto dal giudice, caso per caso, essendo ben possibile che il predetto disegno permanga o, addirittura, venga rafforzato e continui ad essere realizzato, pur durante lo stato di detenzione o dopo una sentenza irrevocabile di condanna per taluno di reati che di quel disegno sono realizzazione. L'unico elemento che individua la continuazione e vale a distinguerla dal concorso materiale di reati, è costituito dall'identità del disegno criminoso, sicché la prima è configurabile - sia nella forma omogenea (pluralità di violazioni della stessa disposizione di legge), che in quella eterogenea (pluralità di violazioni di diverse disposizioni di legge) -, tutte le volte in cui una

molteplicità di reati, ancorché puniti con pene di specie diversa, sia commessa da uno stesso soggetto in esecuzione di un identico disegno criminoso.

[Sez. V sent. 12 aprile 2022 – 2 settembre 2022 n. 32333 Pres. Catena, Rel. Mauro.](#)

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Valutazione in concreto del fatto.

Ai fini del riconoscimento o dell'esclusione del beneficio in questione occorre procedere ad un'equilibrata valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore. Il giudice, dunque, una volta accertata la sussistenza del reato, deve effettuare una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo onde poter valutare l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

[Sez. IV, sentenza 20 aprile 2022 – 2 settembre 2022 n. 32241 – Pres. Piccialli – Rel. Cirese.](#)

Nesso di causalità - Art. 40 c.p. – Responsabilità medica – Accertamento – Presupposti.

In tema di responsabilità medica, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità è necessario individuare tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento, in quanto solo la conoscenza, sotto ogni profilo fattuale e scientifico, del momento iniziale e della successiva evoluzione della malattia o dell'intervento consente l'analisi della condotta sicché ancor prima di applicare il c.d. giudizio controfattuale, è necessario individuare con precisione quanto effettivamente è naturalisticamente accaduto (c.d. giudizio esplicativo), per verificare, su siffatta incontrovertibile ricostruzione, se l'identificazione di una condotta omessa possa valutarsi come adeguatamente e causalmente decisiva in relazione alla evitabilità dell'evento.

[Sez. IV, sentenza 20 aprile 2022 – 2 settembre 2022 n. 32241 – Pres. Piccialli – Rel. Cirese.](#)

Nesso di causalità – Art. 40 cpv. c.p. – Responsabilità medica – Posizione di garanzia - Accertamento – Presupposti.

In tema di colpa nell'attività medico chirurgica, il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l'effettivo rilievo condizionante della condotta umana si deve fondare su affidabili informazioni scientifiche nonché sulle contingenze significative del caso concreto. Qualora vengano in

considerazione le condotte di più garanti intervenuti in tempi diversi l'accertamento deve essere effettuato con riguardo alla singola posizione, verificando cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta, considerando altresì se la situazione di pericolo non si sia verificata per effetto del tempo o di un comportamento di successivi garanti.

Sez. II sent. 4 luglio 2022 – 15 settembre 2022 n. 34206 Pres. Verga, Rel. Pardo.

Prescrizione – Sospensione conseguente alla sospensione del processo per assenza dell'imputato – Applicabilità ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014 n. 67 – Sussistenza.

La sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 67 del 2014 ai sensi degli artt. 159 comma 3 *bis* c.p. e 420 *quater* c.p.p. opera anche per i fatti commessi antecedentemente l'entrata in vigore della suddetta legge (*Fattispecie nella quale l'imputato, condannato per il reato di truffa commesso nel 2012, aveva proposto ricorso deducendo violazione di legge quanto alla valutazione della sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159 ultimo comma c.p., disposta durante il giudizio di primo grado, posto che la disposizione dettata nelle ipotesi di procedimento in assenza di cui all'art. 420 quater c.p.p. non poteva trovare applicazione, in quanto legge più sfavorevole, ai fatti commessi anteriormente l'entrata in vigore della legge 67/2014 che l'aveva introdotta. La Corte, in applicazione del principio enunciato, pur escludendo la fondatezza del motivo, ha rilevato come la prosecuzione del rapporto processuale dinanzi al giudice di legittimità avesse comportato l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione e, di conseguenza, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata*).

Sez. III sent. 12 luglio 2022 – 2 settembre 2022 n. 32312, Pres. Ramacci, Rel. Corbetta.

Recidiva – Presupposto – Irrevocabilità della precedente condanna.

L'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna.

Sez. II sent. 10 giugno 2022 – 9 settembre 2022 n. 33384 Pres. De Santis, Rel. Monaco.

Sospensione condizionale della pena – Subordinazione del beneficio al risarcimento del danno in favore della parte civile – Accertamento da parte del giudice delle condizioni economiche dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato – Necessità.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi, quale una situazione di indigenza tale da legittimare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (*Fattispecie nella quale la corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale il ricorrente era stato condannato per il reato di truffa, con concessione della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento in favore delle parti civili di una ingente somma a titolo di risarcimento del danno, omettendo di accertare le condizioni economiche dell'imputato, che risultava ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, che ha eliminato*).

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. VI, sent. 25 maggio-13 settembre 2022, n. 33754, Pres. Di Stefano, Rel. Silvestri](#)

Calunnia - Integrazione dell'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di difesa - Non punibilità ex art. 51 c.p. - Condizioni.

Affinché la condotta calunniosa sia atta ad integrare un'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di difesa e si sottragga perciò alla sfera di punibilità in applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p. è necessario che l'affermazione infondata di colpa a carico di altri, sia essa esplicita od implicita, risulti in sostanza priva di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito, a prescindere dal grado della sua specificazione e fermo restando il divieto di ogni attività decettiva che esuli dall'enunciazione della falsa accusa "essenziale".

[Sez. V sent. 14 giugno 2022 – 5 settembre 2022 n. 32587, Pres. Catena, Rel. Brancaccio.](#)

Falsità in atti – Falsificazione dell'autenticazione del mandato *ad litem* da parte di privato.

La falsificazione dell'autentica della sottoscrizione della procura "ad litem" da parte di un privato, che svolga abusivamente l'attività pubblica, non integra il reato di falso materiale (art. 477 c.p.), né quello di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 481 c. p.), ma l'ipotesi abrogata di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.).

Sez. VI, sent. 27 aprile-15 settembre 2022, n. 34271, Pres. Costanzo, Rel. Silvestri

Frode in processo penale e depistaggio - Depistaggio materiale - Elementi costitutivi - Fattispecie.

Il delitto di cui all'art. 375 c.p. configura un reato proprio dell'attività del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico servizio, la cui qualifica preesista alle indagini e sia in rapporto di connessione funzionale con l'accertamento che si assume inquinato, cosicché la condotta illecita deve risultare finalizzata proprio all'alterazione dei dati che compongono l'indagine, o il processo penale, che gli è stato demandato di acquisire o dei quali il pubblico agente sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e risulti, quindi, posto in condizione di spiegare il proprio intervento inquinante, non assumendo rilievo, invece, la conoscenza dello specifico reato oggetto dell'indagine in corso. *(Nel caso di specie, la Suprema Corte ha osservato come correttamente si erano ritenuti sussistenti a carico di un ufficiale di Polizia penitenziaria gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di depistaggio, atteso che lo stesso, sebbene non fosse stato demandato dall'Autorità giudiziaria di accertare specificamente alcunché rispetto ai reati denunciati, era certamente a conoscenza in ragione della sua posizione degli ipotizzati illeciti compiuti all'interno del carcere, e dunque aveva posto in essere la condotta sfruttando la sua condizione soggettiva ed ingerendosi nel procedimento con il compimento di un chiaro intervento inquinante).*

Sez. I, sent. 9 settembre 2022 – 15 luglio 2022 n. 33382, Pres. Rocchi, Rel. Rocchi.

Porto abusivo di armi – Applicabilità della causa di giustificazione della legittima difesa – Condizioni e limiti.

La causa di giustificazione della legittima difesa è applicabile anche nell'ipotesi di detenzione abusiva di armi, sussistendone i presupposti di operatività e, cioè, previo accertamento che, al momento in cui fu conseguita la disponibilità dell'arma, fosse sussistente ed attuale un pericolo grave ed imminente e che, pertanto, attese le circostanze ed il contesto, la detenzione dell'arma potesse ritenersi giustificata *(Richiamata la massima espressa da Sez. 5, n. 49615 del 12/10/2016, Pancotto, Rv. 268603, evocata dal ricorrente per escludere la sussistenza del reato di detenzione abusiva di armi, la Corte ha precisato che la sentenza citata stabiliva il principio di diritto secondo il quale è illegittimo il riconoscimento della scriminante per il delitto di cui agli artt. 10, 12,*

14 legge n. 497 del 1974 nel caso in cui l'imputato non avesse conseguito la detenzione dell'arma nella immediatezza della sua utilizzazione, invece che da epoca precedente, ovvero se la detenzione dell'arma era sostanzialmente riconducibile all'inserimento dell'imputato in un contesto di tipo delinquenziale e non invece acquisita esclusivamente in presenza di un pericolo incombente e imminente, ipotesi da escludere nel caso di specie trattandosi di porto di arma da parte di un soggetto appartenente ad un contesto delinquenziale impegnato in una "guerra" tra clan mafiosi).

[Sez. IV, sentenza 20 aprile 2022 – 2 settembre 2022 n. 32241 – Pres. Piccialli – Rel. Cirese.](#)

Responsabilità colposa per morte o lesioni in ambiente sanitario – Art. 590 *sexies* c.p. – Accertamento del fatto – Obbligo di motivazione.

In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, in base all'art. 2, c.4, c.p. la motivazione della sentenza di merito deve indicare se il caso concreto sia regolato da linee guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, valutare il nesso di causalità tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri, specificare di quale forma di colpa si tratti (se di colpa generica o specifica, e se di colpa per imperizia, o per negligenza o imprudenza), appurare se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali.

[Sez. II sent. 10 giugno 2022 – 9 settembre 2022 n. 33385 Pres. De Santis, Rel. Monaco.](#)

Ricettazione – Condotta di partecipazione successiva alla commissione del fatto – Concorso morale – Esclusione.

Non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a farne uso unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso in precedenza (*Fattispecie nella quale l'imputato era stato condannato per il reato di ricettazione di un'autovettura per aver preso parte ad una sorta di "convoglio", giacché lo stesso viaggiava su di un altro mezzo che seguiva quello di provenienza illecita. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non ha commesso il fatto*).

C. Leggi speciali.

Sez. V sent. 13 giugno 2022 – 13 settembre 2022 n. 33582, Pres. De Gregorio, Rel. Scordamaglia.

Bancarotta fraudolenta – Concorso dell'amministratore privo di delega – Oggetto dell'accertamento probatorio.

In tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della configurabilità del concorso dell'amministratore privo di delega per omesso impedimento dell'evento, è necessario che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte illecite poste in essere dai consiglieri operativi in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio - secondo i criteri propri del dolo eventuale del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà di non attivarsi per scongiurare detto evento.

Sez. III sent. 21 giugno 2022 – 4 agosto 2022 n. 30706, Pres. Ramacci, Rel. Cerroni.

Reati tributari – Patteggiamento – Condizione di accessibilità *ex art. 13 bis* d. lgs. 74/2000 – Limiti.

In tema di reati tributari e preclusione al patteggiamento *ex art. 13 bis* co. 2 d. lgs. 74/2000, presupposto logico, prima ancora che giuridico, della condizione di accessibilità al patteggiamento è che le condotte determinino un debito tributario a carico del loro autore e che questi possa assolvere, con la conseguenza che la condizione di ammissibilità del patteggiamento di cui alla disposizione denunciata non è applicabile in relazione ai reati, quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, che sussistono pur in assenza di un'evasione di imposta, e quello di distruzione od occultamento delle scritture contabili, la cui consumazione prescinde dall'evasione, tanto che in relazione a tali fattispecie non è stata ritenuta configurabile la circostanza attenuante di cui al comma 1 del medesimo art. 13-*bis*.

Sez. III sent. 21 aprile 2022 – 13 settembre 2022 n. 33264, Pres. Rosi, Rel. Amoroso.

Stupefacenti – Associazione – Partecipazione

In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione.

Sez. III sent. 8 giugno 2022 – 3 agosto 2022 n. 30587, Pres. Di Nicola, Rel. Paziienza.

Stupefacenti – Attenuante della collaborazione – Elemento costitutivo – Rilevanza dell'eventuale gravità del fatto.

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale della collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, si fonda sul mero presupposto dell'obiettiva proficuità della collaborazione prestata dall'imputato e, se riconosciuta, la sua incidenza sul calcolo della pena non può essere ridimensionata in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del fatto.

Sez. IV, sentenza 15 luglio 2022 – 7 settembre 2022 n. 32918 – Pres. Ciampi – Rel. Dawan.

Stupefacenti – Custodia in carcere - Soggetto sottoposto a programma terapeutico – Verifica obbligo custodiale.

Le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono il mantenimento della misura custodiate carceraria, pur in presenza delle condizioni considerate dall'art. 89, c.2, d.P.R. 309/90, non coincidono con una normale situazione di pericolosità ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità.

D. Diritto processuale.

Sez. IV, sentenza 7 luglio 2022 – 5 settembre 2022 n. 32458 – Pres. Piccialli – Rel. Cirese.

Appello – Termini comparizione – Art. 601 c.p.p. – Mancato rispetto - Trattazione udienza camerale - Termine deduzione.

Vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, ove non sia richiesta la modalità in presenza, la violazione del termine a comparire stabilito dall'art. 601, c. 3, c.p.p. può essere dedotta nelle conclusioni scritte, trattandosi di termine funzionale all'esercizio del diritto di difesa.

[Sez. IV, sentenza 28 giugno 2022 – 2 settembre 2022 n. 32257 – Pres. Ciampi – Rel. Nardin.](#)

Connessione procedimenti competenza GdP e Tribunale – Art. 6 d. lgs. 274/2000 – Effetti.

La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 274/2000, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l'operatività degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 c.p.p., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale.

[Sez. IV, sentenza 22 giugno 2022 – 5 settembre 2022 n. 32451 – Pres. Di Salvo – Rel. Cirese.](#)

Contraddittorio cartolare – Artt. 23 e 23 bis d.l. 137/20 – Natura dei termini – Perentorietà.

Il contraddittorio cartolare - fondato sullo sfasamento dei termini per il deposito delle rispettive richieste delle parti - presuppone di per sé la perentorietà dei termini, proprio perché il rispetto delle diverse scadenze temporali è il requisito essenziale per garantire a ciascuna parte processuale, nonché all'organo giudicante, l'esercizio delle rispettive facoltà e poteri.

[Sez. V sent. 18 maggio 2022 – 2 agosto 2022 n. 30566, Pres. De Gregorio, Rel. Catena.](#)

Difesa - Legittimo impedimento difensore – Obbligo di indicare le ragioni dell'omessa designazione di sostituti – Sussistenza in caso di rinvio richiesto per malattia – Esclusione.

Per garantire all'imputato il diritto alla difesa ed all'effettivo contraddittorio, in caso di richiesta di rinvio per legittimo impedimento del legale, è necessaria, da parte del difensore di fiducia, l'indicazione della impossibilità, assoluta o relativa, della nomina di eventuali sostituti processuali solo nei casi di impedimento del difensore determinati da concomitanti impegni professionali, mentre la disciplina del concomitante impegno professionale non può essere trasposta nel diverso ambito di impedimento per malattia, salvo che lo stato patologico sia prevedibile; sicché, in tal caso, il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l'onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell'omessa nomina.

[Sez. III sent. 28 aprile 2022 – 31 agosto 2022 n. 32021, Pres. Di Nicola, Rel. Socci.](#)

Giudizio – Mancato rispetto dei termini a comparire – Rinnovazione della citazione.

Nell'ipotesi di inosservanza del termine a comparire il giudice deve rinviare in una nuova udienza, ma il termine dei 60 giorni deve essere concesso per intero, senza possibilità, quindi, di sommatoria dei termini.

Sez. III sent. 13 maggio 2022 – 29 agosto 2022 n. 31770, Pres. Marini, Rel. Rosi.

Impugnazioni – Mancata allegazione al fascicolo delle conclusioni trasmesse dalla difesa – Conseguenze.

Nella disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo.

Sez. I, sent. 9 settembre 2022 – 15 luglio 2022 n. 33383, Pres. Rocchi, Rel. Rocchi.

Misure cautelari personali – Computo della durata massima della custodia cautelare in caso di concorso di più aggravanti ad effetto speciale.

Per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione di una misura cautelare personale, il criterio di calcolo di cui all'art. 63 co. 4 c.p. non opera nella ipotesi di concorso di più aggravanti ad effetto speciale per le quali l'incremento sanzionatorio è autonomamente indicato *ex lege*, trovando in tal caso applicazione il criterio cumulativo di calcolo a fini cautelari, previsto dall'art. 278 co. 1 c.p.p. (*Richiamato il suesposto principio affermato da Sez. Un. n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, Rv. 264674, la Corte ha respinto il ricorso finalizzato ad ottenere la declaratoria della perdita di efficacia della misura custodiale in quanto, anche ritenendo applicabile al prevenuto la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 416 bis co. 4 e 6 c.p. anteriormente alla riforma introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, il delitto sarebbe pur sempre punito con la reclusione superiore nel massimo a venti anni, con la conseguente applicabilità del termine massimo di custodia cautelare di sei anni stabilito dall'art. 303 co. 4 lett. c) c.p.p.*).

Sez. I, sent. 1° agosto 2022 – 21 luglio 2022 n. 30322, Pres. Casa, Rel. Liuni.

Misure cautelari personali – Sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per fini terapeutici – Reati ostativi – Criterio applicabile.

Ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, il giudice, qualora il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall'art. 4 *bis* L. n. 354 del 1975 deve valutare l'esistenza delle esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., compresa la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare, non essendo applicabile il più favorevole regime previsto dall'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in base al quale sono ostative alla concessione degli arresti domiciliari soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (*La Corte, richiamata la massima espressa anche da Sez. 1, n. 19246 del 28/01/2016, Grazioso, Rv. 266986; Sez. 5 e n. 33863 del 30/06/2021, Caminiti, Rv. 281703, ha respinto per inammissibilità il ricorso in questione avendo il giudice a quo correttamente rilevato che le emergenze di causa non consentivano il superamento della presunzione iuris tantum di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della massima misura coercitiva, né era stata allegata alcuna novità in grado di neutralizzare il giudicato cautelare valorizzando, di contro, i gravissimi fatti delittuosi ascritti al ricorrente, ritenuto soggetto inaffidabile e socialmente pericoloso, con conseguente impossibilità di ipotizzare il rispetto delle prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari, anche se in una comunità terapeutica, elementi negativi ritenuti assorbenti rispetto all'attualità dello stato di tossicodipendenza*).

[Sez. II sent. 16 giugno 2022 – 2 settembre 2022 n. 32424 Pres. Diotallevi, Rel. Tutinelli.](#)

Misure cautelari personali – Appello del pubblico ministero – Indagato residente all'estero – Notifica dell'avviso dell'udienza camerale al solo difensore – Nullità della notificazione.

In tema di procedure incidentali “*de libertate*”, nell'ipotesi di appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di indagato residente all'estero ad un indirizzo noto, non è sufficiente a garantire i diritti di difesa la notifica dell'avviso dell'udienza camerale al solo difensore, ma occorre procedere alla notifica anche all'indagato nelle forme di cui all'alt. 169 c.p.p. (*Fattispecie nella quale il tribunale per il riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, malgrado la notifica dell'avviso dell'udienza camerale fosse stata notificata al solo difensore e non all'indagato, che risultava residente all'estero. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al competente tribunale per il riesame*).

[Sez. V sent. 14 giugno 2022 – 5 settembre 2022 n. 32586, Pres. Catena, Rel. Brancaccio.](#)

Notificazioni – Notificazione effettuata ex art. 161 co. 4 c.p.p. al difensore di ufficio che abbia in precedenza rifiutato la domiciliazione – Nullità.

Le notificazioni ex art. 161, comma 4, c.p.p. al difensore d'ufficio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio dell'imputato, che, in fase di indagini preliminari, abbia eletto domicilio presso detto difensore d'ufficio nominato, il quale abbia rifiutato la domiciliazione ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 162 c.p.p., deve ritenersi che siano affette da nullità assoluta, benchè non omesse, ma solo effettuate in una forma diversa da quella prescritta e tuttavia radicalmente incapace di assicurare l'effettiva conoscenza del processo.

[Sez. IV, sentenza 28 giugno 2022 – 2 settembre 2022 n. 32255 – Pres. Ciampi – Rel. Antezza.](#)

Nullità – Art. 178 lett. c.) c.p.p. – Art. 23 *bis* d.l. 137/20 – Omessa allegazione presentazione conclusioni scritte – Effetti.

La mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, c. 1, lett. c), c.p.p. in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23-*bis*, d.l. n. 137/20, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo.

[Sez. III sent. 8 giugno 2022 – 3 agosto 2022 n. 30590, Pres. Di Nicola, Rel. Di Stasi.](#)

Parte civile – Liquidazione delle spese con sentenza che rileva la prescrizione – Irritualità.

Non può essere pronunciata condanna alle spese in favore della costituita parte civile in caso di estinzione del reato intervenuta antecedentemente alla sentenza di primo grado, e da essa rilevata e dichiarata, difettando una pronuncia di condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, atteso che l'art. 541 c.p.p. testualmente indica, quale presupposto della statuizione di condanna alle spese relative all'azione civile, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.

[Sez. IV, sentenza 15 luglio 2022 – 7 settembre 2022 n. 32915 – Pres. Ciampi – Rel. Di Salvo.](#)

Prove - Art. 191 c.p.p. - Verifica acquisizione – Obbligo.

Il principio del contraddittorio implica che la dialettica procedimentale non si espliciti soltanto relativamente al vaglio del materiale acquisito ma si estenda alle modalità di acquisizione del predetto materiale. Ciò è funzionale al controllo della legittimità del procedimento acquisitivo, anche nell'ottica delineata dall'art. 191 c.p.p. il quale stabilisce l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, proiettando i propri effetti anche nello specifico contesto del procedimento incidentale *de libertate*, a condizione, naturalmente, che risulti l'effettiva incidenza dell'elemento dimostrativo in disamina sul convincimento del giudice.

Sez. I, sent. 1° agosto 2022 – 21 luglio 2022 n. 30306, Pres. Casa, Rel. Liuni.

Provvedimenti del giudice – Motivazione della sentenza – Motivazione apparente.

Quando la motivazione della sentenza è sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice, in quanto si snoda su argomentazioni del tutto astratte illustrando in termini generali e manualistici il reato in contestazione, senza alcun riferimento al caso concreto sottoposto alla cognizione del giudice, l'argomentazione risulta all'evidenza insufficiente a rendere ragione della decisione di condanna, così da connotare la motivazione meramente apparente (*Nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudice a quo si era limitato ad affermare testualmente: «dall'istruttoria è emersa la responsabilità dell'imputato. Le dichiarazioni dei testi e la documentazione in atti (sopra elencata) hanno dato contezza dei fatti illeciti contestati»*).

Sez. V sent. 17 giugno 2022 – 13 settembre 2022 n. 33603, Pres. Miccoli, Rel. Cananzi.

Querela - Mancanza – Conseguenze – Immediata declaratoria di improcedibilità.

La declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevale come causa di immediato proscioglimento, come dimostra la circostanza che la pronuncia relativa prevale anche su quella determinata dall'estinzione del reato per morte dell'imputato sopravvenuta rispetto alla remissione di querela, giacché la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto imponendo al giudice di dichiarare immediatamente e preliminarmente l'improcedibilità.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 8 settembre 2022 – 15 luglio 2022 n. 33131, Pres. Mogini, Rel. Siani.

Sorveglianza – Benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia – Ravvedimento – Presunzione derivante dalla rescissione dei legami con la criminalità organizzata – Insufficienza.

Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del ravvedimento, previsto dall'art. 16 *nonies* co. 3 del d.l. n. 8 del 1991, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, non può costituire oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata. Esso, per vero, esige la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo - sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità - l'effettiva sussistenza (*Premesso il principio di diritto sopra richiamato, la Corte ha stabilito che, nel caso di specie, la valutazione operata dai giudici di sorveglianza, oltre a non aver violato le norme regolatrici dell'istituto del permesso premio, nemmeno è confluita in una motivazione carente o contraddittoria non essendo stato trascurato il dato, corroborato dalle relazioni di sintesi esaminate, che, dal momento dell'inizio della collaborazione, la progressione trattamentale contrassegnante il percorso del ricorrente ha fatto emergere confortanti risultati positivi, ma è stato, con equilibrata ponderazione e senza fratture logiche, considerato che le serie controindicazioni derivanti dal gravissimo vissuto pregresso e dagli altri indicatori evidenziati, ivi incluse la ancora recente epoca di inizio dell'effettiva esperienza collaborativa e di quella che il Magistrato di sorveglianza aveva già definito, sulla base di concreti dati di fatto, l'indole trasgressiva del detenuto, imponevano la conclusione del carattere ancora prematuro dell'accesso del detenuto al beneficio premiale richiesto).*

[Sez. I, sent. 8 settembre 2022 – 15 luglio 2022 n. 33128, Pres. Mogini, Rel. Siani.](#)

Sorveglianza – Permessi di necessità – Nozione – Casistica.

Ad integrare le condizioni del permesso di necessità può valere non soltanto l'evento di natura luttuosa o drammatica, in questo secondo senso anche per strutturazione progressiva di una situazione lungamente ingravescente, dovendo farsi rientrare nella casistica rilevante anche gli eventi che, per loro natura, siano non ordinari e del tutto fuori dalla quotidianità, sia per il loro intrinseco valore, sia per la loro incidenza sulla vita del detenuto, in guisa tale da incidere sulla sua vicenda umana, ma va escluso dal novero di questi ultimi eventi la ricorrenza rappresentata dal venticinquennale del matrimonio (*Precisa la Corte che, in relazione al quadro esegetico così tratteggiato, deve constatarsi che il ricorrente, nella suindicata doglianza, non è riuscito a infirmare la valutazione - ineludibilmente radicata nel giudizio di merito - compiuta dai giudici di sorveglianza in ordine al fatto che l'incontro del prevenuto con la consorte per festeggiare la ricorrenza del venticinquennale del matrimonio, pur tenendo conto dell'addotto diradamento dei colloqui anche con la moglie nell'ultimo*

periodo, non può essere considerato come un evento familiare di particolare gravità, anche nel senso di particolarmente importante e significativo, così da inquadrarsi fra gli eventi legittimanti l'eccezionale concessione del permesso di necessità).

Sez. I, sent. 8 settembre 2022 – 15 luglio 2022 n. 33129, Pres. Mogini, Rel. Siani.

Sorveglianza – Servizio sanitario nazionale in carcere – Inoppugnabilità dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia – Natura degli atti.

I provvedimenti del magistrato di sorveglianza emessi ai sensi dell'art. 11 co. 4 Ord. pen. non possono essere assoggettati a impugnazione, tali provvedimenti integrano atti che non incidono sulla libertà personale del soggetto, ma sono caratterizzati da natura amministrativa e riguardano solo l'individuazione delle modalità della detenzione. Non si può, in particolare, ritenere che l'introduzione nell'ordinamento penitenziario del reclamo giurisdizionale, configurato nell'art. 35 *bis*, con la sostituzione del comma 6 dell'art. 69 Ord. pen., abbia determinato l'impugnabilità dei provvedimenti in questione (*A parere del supremo Collegio, il corollario da esplicitare è, quindi, nel senso che, nella materia disciplinata dall'art. 11 co. 4 Ord. pen., opera il principio di diritto in base al quale non è ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria, anche in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne).*

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.

Sez. III sent. 25 maggio 2022 – 3 agosto 2022 n. 30610, Pres. Di Nicola, Rel. Aceto.

Sentenza di patteggiamento – Condanna alle spese – Irritualità.

La sentenza di applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta dell'ente ai sensi dell'art. 63, d.lgs. n. 231 del 2001, non può comportare la condanna dell'ente stesso alle spese processuali.



DIRITTO di DIFESA

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE LA RIVISTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE